



COMUNE DI TORRE LE NOCELLE

PROVINCIA DI AVELLINO

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.18 DEL 15/02/2019

OGGETTO :IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – APPROVAZIONE TARIFFE PER L’ANNO 2019.

L’anno 2019, il giorno *.Quindici* del mese di *Febbraio*, alle ore 12 :00 ed in prosieguo, nella Sala delle adunanze della Casa Comunale , si è riunita la Giunta Comunale, convocata come per legge .

Presiede l’adunanza il Sindaco, Avv. Antonio Cardillo, e sono rispettivamente presenti e/o assenti i seguenti signori :

Presente Assente

		Presente	Assente
1	ANTONIO CARDILLO - Sindaco	X	
2	CARLO PETRIELLO - Vice-Sindaco	X	
3	EVELIN DE CRISTOFARO - Assessore	X	

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Armando Orciuoli , incaricato della redazione del verbale .

Il Sindaco, Avv. Antonio Cardillo, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti a trattare l’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

-che con deliberazione di G.C. n. 58 del 24/2/1994, integrata con deliberazione di G.C. n. 249 del 7/10/1994, venivano approvate le tariffe attualmente vigenti per l'imposta comunale sulla pubblicità e che con deliberazione di G.C. n. 31 del 22/2/2002, venivano rideterminate in esecuzione del DPCM del 16/12/2001;

-che con deliberazione di G.C. n.59 del 24/2/1994, venivano approvate le tariffe attualmente vigenti per i diritti sulle pubbliche affissioni, ai sensi del decreto legislativo n.507/93;

VISTI:

a) l'articolo 174 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO, inoltre, il decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 in data 02/02/2019), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;

PRESO ATTO che per il 2019 la legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) non ha confermato il blocco delle aliquote di cui all'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato da ultimo dall'art.1 comma 37, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) il quale sospendeva, per il 2016 ,2017 e 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Visto il D.lgs. 267/2000 che all'articolo 42 comma 2 lettera f) attribuisce in via residuale rispetto alle attribuzioni del Consiglio Comunale la competenza alla Giunta Comunale relativamente alla determinazione delle aliquote dei tributi comunali.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 in data 31/01/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state confermate anche per l'anno 2018 le tariffe in vigore nell'anno 2017;

Ritenuto alla luce di quanto esposto confermare per l'anno 2019 le tariffe applicate nell'anno 2018, determinate con i succitati atti deliberativi di G.C n.31 del 22/2/2002 e G.C. n.59 del 24/2/1994;

ACQUISITI i prescritti pareri, favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, in allegato alla presente;

Con votazione unanime favorevole dei presenti espressa nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **Di confermare** per l'anno 2019 le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità, applicate nell'anno 2018, come determinate con deliberazione di G.C. n° 31 del 22.2.2002;
3. **Di confermare** per l'anno 2019 le tariffe per i diritti sulle pubbliche affissioni, applicate nell'anno 2018, come determinate secondo quanto esposto in narrativa;
4. **Di dichiarare** la presente deliberazione, con successiva ed unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

**OGGETTO :IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI –
APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2019.**

Parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio:

Il sottoscritto responsabile del servizio esprime il parere, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile sulla presente deliberazione :

FAVOREVOLE

Lì 15.02.2019

IL RESP.LE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Il Sindaco Avv. Antonio Cardillo

Parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio:

Il sottoscritto responsabile del servizio esprime il parere, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica sulla presente deliberazione:

FAVOREVOLE

Lì 15.02.2019

IL RESP.LE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

F.to Il Sindaco Avv. Antonio Cardillo

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Avv. Antonio Cardillo

F.to Dott. Armando Orciuoli

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna e per 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.) nel sito web istituzionale di questo Comune (albo Pretorio on-line), accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della Legge 18/06/2009, n. 69 e ss.mm. e ii.);
- che contestualmente all'affissione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari (art. 125 D. Lg.s. n. 267/2000).

Dalla Residenza comunale, li ___/___/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Armando Orciuoli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione (art. 134, c. 4, D. Lgs. 267/2000);
- E' divenuta esecutiva il giorno....., essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000);

Dalla Residenza comunale, li ___/___/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Armando Orciuoli

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla Residenza comunale ,Li ___/___/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Armando Orciuoli